



Periodico di informazione a cura di Confagricoltura del Trentino e Associazione Contadini Trentini

Agricotore trentino news 1/22

In questo numero:

- NOVITÀ 2022 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30/12/2021 N. 234)
- NUOVO ASSEGNO UNICO 2022
- LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: FIRMATO IL DECRETO PER I FLUSSI 2021
- IL NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE
- **BANDO ISI INAIL**



confagricolturatn.it












NOVITÀ 2022 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 30/12/2021 N. 234)



AGRICOLTURA



Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF: Anche per il 2022 non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Si precisa che i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti: Viene esteso anche al 2022 l'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160. L'esonero riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale, è pari al 100% e ha una durata massima di 24 mesi.

Percentuali di compensazione IVA per la vendita di animali: Anche per l'anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.

Qualifica mantenuta di imprenditore agricolo: L'imprenditore agricolo che non riesce a verificare la prevalenza dell'attività a causa di calamità naturali, mantiene comunque la qualifica in attesa della ripresa, purché si approvvigioni di prodotti agricoli da altri imprenditori agricoli e comunque non oltre 3 anni.

Istituito un fondo per i rischi catastrofali: è stato istituito un fondo mutualistico per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022.

Fondo per incentivare l'imprenditoria femminile: Sono previste all'imprenditoria femminile le agevolazioni, quali concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, previste per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.



FISCO E IMPRESE



Legge Sabatini: Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

Riforma dell'IRPEF: Sono state oggetto di modifica gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali Irpef e la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione"

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali: A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti: attività commerciali; arti e professioni. Non sono pertanto più dovuti gli acconti relativi al 2022.

LAVORO E PENSIONE

Estensione dell'indennità NASPI: A partire dall'1.01.2022 è stata estesa l'indennità Naspi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Modifiche alla pensione anticipata "Quota 100" Viene prorogato anche per il 2022 - modificando i requisiti anagrafici richiesti - il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione "Quota 100". Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione "Quota 102").

Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna" Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.

Alle predette lavoratrici è richiesta:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Proroga dell'APE sociale Per quanto riguarda l'APE sociale, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:

- ne rinnova il possibile accesso anche per l'anno 2022;
- prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all'art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;
- estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame;
- riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i cera misti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.



DETRAZIONI EDILIZIE



Interventi di recupero del patrimonio edilizio: Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Detrazione c.d. "bonus mobili": Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" con limiti di spesa pari ad euro 10.000 euro per l'anno 2022 mentre pari ad euro 5.000 per i successivi.

Interventi antisismici (sismabonus): Viene prorogato il sismabonus con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Nuova detrazione per le barriere architettoniche: Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 75%; per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 nei limiti previsti per tipologia di immobile; in cinque rate di pari importo. Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.



Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.



Proroga del c.d. "bonus facciate": La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità:

Proroga: Per quanto concerne il superbonus del 110% è stato prorogato il termine per eseguire gli interventi a seconda del soggetto che effettua la spesa come di seguito indicato:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
- da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
 - · da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stes-so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Altre novità: previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito: Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, è stata prevista/o:

- una proroga temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- l'ampliamento delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni;
- l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio, salvo che per taluni interventi c.d. "minori";
- che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.





AMBIENTE ED ENERGIA

Riduzione degli ambienti del settore elettrico: L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 Kw.

Fondo per la strategia forestale nazionale: È stato stanziato un fondo per assicurare l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dal D.Lgs. 34/2018 con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2032.

ALTRE NOVITA' IN VIGORE DAL 01.01.2022

Assegno Unico: a decorrere dal 1° marzo 2022, ai sensi della L. 46/2021 e del D.Lgs 230/2021 è stato istituito l'assegno unico e universale (AUU), ovvero un beneficio economico, in sostituzione delle varie provvidenze erogate per i figli a carico (premio per le nascite, assegni per il nucleo familiare, bonus bebè e detrazioni fiscali IRPEF) attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE o in assenza di ISEE pari all'importo minimo previsto. L'assegno unico famigliare coprirà dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio.

Limite a 1.000 euro per l'uso del contante: Si ricorda che il D.L. 124/2019 aveva previsto che la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro in contante e di titoli al portatore in euro o in valuta tra soggetti diversi a 1.000,00 euro (euro 2.000,00 fino al 31.12.2021)

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

1. Determinazione del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terrenti agricoli per l'annata agraria 2021-2022

È stato approvato il coefficiente di rivalutazione da applicare ai canoni di affitto di terreni agricoli per l'annata agraria 2021 – 2022 pari allo 0,72%

2. COLDIRETTI SERVICE

Le bolle della Coldiretti Service (per prestazione di manodopera presso terzi) vanno consegnate entro e non oltre un mese dall'emissione, direttamente ai referenti:

- Guido Sicher ufficio Trento
- Mario Menapace ufficio Mezzolombardo
- Daniele Bergamo ufficio Cles

Si ricorda che in caso di inadempienza dei termini, eventuali controlli potranno dar luogo a sanzioni e verifiche fiscali.



In cosa consiste l'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l'autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**: a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia:
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

I nostri uffici, Patronato per le domande, e Caf per la dichiarazione ISEE sono a disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle domande

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: FIRMATO IL DECRETO PER I FLUSSI 2021

È stato firmato il DPCM che definisce le quote di ingresso in Italia per motivi di lavoro nel 2021 anche grazie al lavoro svolto da Confagricoltura nei confronti del Governo.

Sono 69.700 le quote totali, di cui 42.000 per attività stagionali in agricoltura e turismo.

Tra queste 14.000 sono riservate alle associazioni datoriali agricole. Le istanze di nulla osta per lavoro stagionale potranno essere inviate fino al 17 marzo 2022 (comprese le richieste di lavoratori addetti alla raccolta con decorrenza agosto o settembre)

Per la presentazione dell'istanza sono necessari i seguenti documenti:

- Documento di riconoscimento del datore di lavoro
- copia ultimo modello unico del datore di lavoro (anno 2020)
- Copia passaporto lavoratore extracomunitario (prima pagina);
- codice fiscale del lavoratore (se già in possesso)
- Periodo presunto di inizio attività per il lavoratore stagionale richiesto;
- Consolato di competenza per la richiesta del visto di soggiorno.

Infine compilare due modelli scaricabili dal nostro sito www.confagricolturatn.it

Invitiamo tutte le aziende interessate ad utilizzare le quote del decreto flussi a mettersi in contatto con i nostri uffici paghe.

NB: SI RICORDA CHE I DECRETI ANTICONTAGIO NAZIONALI PREVEDONO OLTRE AL TAMPONE NEGATIVO IL POSSESSO DEL GREEN PASS PER POTER LAVORARE (OTTENUTO PER VACCINO O GUARIGIONE)



A partire dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa all'1,25%

Come prevede l'articolo 1284 del codice civile, l'aumento è determinato tenendo in considerazione "il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Di questa nuova misura si dovrà tenere conto in fase di determina-

zione delle somme da versare in presenza di ravvedimento operoso. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2022 si applicherà quindi il nuovo tasso di interesse dell'1,25%, mentre per quelli che cadono nel 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%



BANDO ISI INAIL

Le aziende agricole operanti nella produzione agricola primaria di prodotti agricoli possono partecipare solo all'ASSE 5 e al relativo ALLEGATO 5 (Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli)

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di trattori e macchine agricole e le spese tecniche relative alla predisposizione della perizia giurata.



Tra il 26 febbraio e il 7 marzo 2022 verranno indicate le date per presentare la domanda.

L'acquisto e la rendicontazione deve essere poi fatta entro 365 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici.

